

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
NEL COMUNE DI ISCHIA**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 - Soggetto passivo
- Art. 5 - Esenzioni
- Art. 6 - Misura dell'imposta
- Art. 7 - Obblighi di comunicazione
- Art. 8 - Versamenti
- Art. 9 - Disposizione in materia di accertamento
- Art. 10 - Sanzioni
- Art. 11 - Riscossione coattiva
- Art. 12 - Rimborsi
- Art. 13 - Contenzioso
- Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Ischia nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e delle disposizioni contenute dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 2 Presupposto dell'imposta

1.11 presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'aria aperta - campeggi, agriturismo, aree attrezzate per sosta temporanea - bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi situati nel territorio del Comune di Ischia nonché in imbarcazioni da diporto ormeggiate presso i concessionari di specchi acquei del porto del Comune di Ischia, nel periodo temporale compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ciascun anno solare. 2.L'imposta si applica per un periodo massimo di sette pernottamenti consecutivi per ogni singola struttura indicata nel comma precedente.

Articolo 3 Soggetto attivo

Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Ischia.

Articolo 4 Soggetto passivo

Il soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive e nelle imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, e non risulta iscritto nell'anagrafe comunale di Ischia.

Articolo 5 Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori di età.

Articolo 6 Misura dell'imposta

L'imposta di soggiorno è pari a euro 0,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati per le case ed appartamenti per il periodo che va dal primo maggio al trenta settembre; è pari ad euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati nelle imbarcazioni da diporto e nelle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, agriturismo, bed and breakfast, affittacamere, case vacanze e/o casa per ferie, residenze turistiche alberghiere a 1, 2 e 3 stelle per il periodo dal primo maggio al trenta settembre; è pari a euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 stelle dal primo maggio al trenta settembre; è pari ad euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 5 stelle nel periodo che va dal primo maggio al trenta settembre.

Articolo 7 Obblighi di comunicazione

I gestori delle strutture ricettive ed i concessionari degli specchi acquei del porto del Comune di Ischia sono tenuti ad informare, in appositi spazi e sui propri siti informatici, gli ospiti delle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno.

I gestori delle strutture ricettive ed i concessionari degli specchi acquei del porto del Comune di Ischia sono tenuti a dichiarare all'Ufficio S.U.A.P. e Tributi Locali del

Comune di Ischia il numero di soggetti che hanno pernottato presso le proprie strutture entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese nonché il relativo periodo di permanenza con indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento. Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti mesi, si considera il mese in cui il soggetto deve effettuare il versamento.

Articolo 8 Versamenti

I soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al concessionario dello specchio acqueo e/o al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Questi provvedono alla riscossione della stessa, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Ischia.

Il concessionario dello specchio acqueo e il gestore della struttura ricettiva riversa al Comune di Ischia gli importi riscossi, entro il giorno quindici del mese successivo a quello nel corso del quale ha incassato le somme, con una delle seguenti modalità:

- su conto corrente postale;
- mediante pagamento tramite il sistema bancario sul conto corrente;

Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento

1. In qualsiasi momento il Comune può richiedere ai soggetti passivi, ai concessionari degli specchi acquee e ai gestori delle strutture ricettive, l'esibizione ed il rilascio di atti e documenti nonché la compilazione di questionari e ogni altra informazione utile alla verifica del corretto adempimento fiscale. I soggetti passivi, i concessionari degli specchi acquee e i gestori delle strutture ricettive devono ottemperare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune. Il Comune può altresì effettuare accessi sia direttamente presso i soggetti passivi di cui all'art.4, che presso le strutture di cui all'art.2) del presente regolamento tramite personale dipendente, Polizia Municipale ed anche a mezzo di personale dipendente autorizzato dai soggetti affidatari di cui agli artt.52 e 53 del D.L.I.vo n.446/1997, previa comunicazione da inoltrare almeno cinque giorni prima della data dell'accesso stessi.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. I poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, comprese le facoltà di sottoscrivere, tra l'altro, richieste, questionari, preavvisi di accesso, avvisi di accertamento, ingiunzioni di pagamento e provvedimenti di rimborso, competono al Funzionario Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P. e Tributi Locali.

Articolo 10 Sanzioni

Le violazioni di cui al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 11 Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forma previste dalla normativa vigente.

Articolo 12 Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute è disposto dal Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P. e Tributi Locali su richiesta o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e deve essere prodotta entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento. Il Comune provvede a riconoscere il rimborso con provvedimento da adottare entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 13 Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14 Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° settembre 2012.